

GIUDICE UNICO E GIUDICE COLLEGIALE

Relatore:

prof. Mario Barbuto
presidente di sezione del
Tribunale di Torino

Sommario: 1. Le ultime novità del 1995 – 2. Il primo d.l. (n. 121/95): due affermazioni, un S.O.S. ed un avvertimento – 3. Il secondo e il terzo d.l. (n. 238/95 e n. 347/95) – 4. Giudice unico e giudice collegiale: i dati normativi – 5. Due esempi pratici di cause con nuovo rito – 6. Causa nuova, con giudizio monocratico del Tribunale – 7. Causa nuova con giudizio collegiale del Tribunale – 8. La durata di una causa – 9. Osservazioni comuni alla fase decisoria (sesta fase) – 10. Previsioni sulla prassi futura – 11 La violazione dell'art. 48 ord. giud. – 12. Problemi relativi all'art. 274-bis c.p.c. – 13. Rapporti fra giudice istruttore e collegio: la nuova disciplina del reclamo – 14. Considerazioni finali sull'abolizione della collegialità – 15. (segue): l'incoerenza del legislatore – 16. (segue): l'incompletezza della riforma – 17. La mini-riforma e il giudizio di separazione fra coniugi.

1. Le ultime novità del 1995.

Il collega OBERTO, nella sua lettera di invito spedita ai relatori il 21 giugno 1995, ha giustamente interpretato la sensazione di disagio di chi, avendo la ventura di partecipare da oltre 5 anni a convegni e seminari sulla riforma del processo civile, è costretto ogni volta ad “aggiustare il tiro” sui diversi argomenti, nel continuo inseguimento delle volubili “manipolazioni” del legislatore; inseguimenti con effetti talvolta frustranti, se penso agli incontri operativi svoltisi negli uffici di Torino e Milano, rivelatisi poi inutili, sul problema della c.d. “conversione al nuovo rito” delle cause pendenti.

Scrivendo infatti OBERTO: “... sarebbe opportuno che ogni relatore ... focalizzasse l'attenzione su quegli aspetti della materia che dovessero, in quel di settembre, risultare oggetto di eventualmente già intervenute successive ‘manipolazioni’ o che dovessero comunque apparire oggetto di possibili ulteriori variazioni”; con l'avvertenza che a settembre “anche il decreto del ‘Natale di Roma’, reiterato in questi giorni [il 21 giugno 1995] ... dovrebbe essere stato convertito, o reiterato, magari con ulteriori modifiche!”

Tutto ciò rende necessario un cenno ai tre decreti-legge della primavera-estate '95 (d.l. 21 aprile 1995 n. 121; d.l. 21 giugno 1995 n. 238; d.l. 9 agosto 1995 n. 347, in vigore dal 22 agosto 1995), al fine di verificarne l'incidenza sulla materia oggetto del mio intervento: giudice unico e giudice collegiale.

2. Il primo d.l. (n. 121/95): due affermazioni, un S.O.S. ed un avvertimento.

Di notevole rilevanza pratica è l'affermazione di apertura del primo comma dell'art. 90 della legge n. 353/90, così come novellato dall'art. 1 del d.l. 21 aprile 1995 n. 121 (battezzato come “decreto del Natale di Roma”): “Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data”.

Si tratta di una scelta che contraddice l'impostazione di fondo della legge di riforma n. 353/90 relativa ai processi pendenti (oltre due milioni di cause); impostazione sintetizzabile nel principio che i processi nati con il vecchio rito avrebbero dovuto "convertirsi" nelle forme del nuovo mediante lo strumento tecnico della "istanza di prosecuzione" presentata dalla parte più diligente.

La giustificazione di tale ripensamento dell'ultima ora è così esposta nella Relazione ministeriale: "La crescita costante dell'arretrato... e le vive reazioni degli operatori consigliano ora di rivedere tale impostazione, e ciò sia per il numero eccessivamente elevato di procedimenti da 'convertire' nelle forme del nuovo rito, ... sia per il timore che la generalizzata applicazione delle nuove norme possa comportare una pericolosa reazione di rigetto negli uffici giudiziari già eccezionalmente oberati, reazione che finirebbe per interessare anche i processi di nuova introduzione". La Relazione conclude sul punto con una sorta di "slogan": "vecchi processi – vecchio rito; nuovi processi – nuovo rito". Il principio è accompagnato da una sorta di excusatio: "In tal modo si aderisce ad un'impostazione suggerita da molta parte della dottrina e da rappresentanze della classe forense, impostazione sperimentata anche di recente in occasione della riforma del processo penale".

La seconda affermazione è contenuta nel terzo comma del novellato art. 90: "I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore".

Si tratta di una presa di posizione precisa, coerente con la prima, incidente anche sul modello decisorio delle cause vecchie: decisione collegiale del Tribunale per ogni tipo di lite, con esclusione del giudice monocratico, in ossequio al principio "vecchie cause – vecchio rito", e quindi "vecchie norme" e "vecchio giudice". La seconda frase del terzo comma introduce una eccezione per il solo Pretore, il quale deciderà ugualmente una vecchia causa eventualmente non appartenente alla sua competenza in base alla legge vecchia, se appartenente alla sua competenza in base al nuovo testo dell'art. 8 c.p.c..

Il quinto comma del novellato art. 90, nella prima parte ("Nei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti") conferma quanto già si desume dal primo comma e dal terzo comma (vecchi processi – vecchio rito – vecchie norme – vecchio giudice).

La sua riaffermazione è strumentale a quanto disposto nella seconda parte, laddove sono attribuiti al Presidente del Tribunale maggiori poteri in ordine alla applicazione dei Vice-Pretori Onorari nei collegi giudicanti del Tribunale civile: una sorta di S.O.S. lanciato agli avvocati, che è anche un chiaro segnale di quel programmato coinvolgimento della classe forense nell'aiutare i giudici a smaltire l'arretrato delle cause civili (si sta pensando infatti di istituire, per il futuro, delle "Sezioni-stralcio" stabilmente integrate da avvocati, disposti – dietro compenso – a definire le cause civili pendenti).

Il sesto comma del novellato art. 90 contiene una norma curiosa, che potrebbe assumere rilevanza, come dirò in seguito (cfr. il § 12), nei rapporti fra giudice unico e collegio.

I dirigenti degli uffici giudiziari – ricorda la norma – devono sorvegliare, in base agli artt. 14 e 16 del r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511 (si tratta della "legge sulle guarentigie"), che i giudici civili osservino scrupolosamente i "doveri d'ufficio" e, in particolare, i "termini previsti dal codice di procedura civile e dalle altre leggi vigenti".

Una implicita ufficializzazione "per decreto-legge" di un rimprovero pubblico e solenne a dirigenti lassisti ed a magistrati disobbedienti o pigri.

Non vorrei manifestare eccessiva suscettibilità di casta, ma è proprio compito del Governo-legislatore diffidare i magistrati ad osservare le leggi da tempo vigenti e mai abrogate? Non è sufficiente la presenza del C.S.M. o la immanente presenza dell'art. 101, secondo comma della Costituzione ("I giudici sono soggetti solo alla legge")? Delle due, l'una: o gli artt. 14 e 15 della c.d. "legge sulle guarentigie" n. 511 del 1946 contengono norme vigenti ed ancora attuali, ed allora si attivino pure i meccanismi disciplinari (peraltro di competenza anche del Ministro della Giustizia) per punire le eventuali future inosservanze; o tali articoli contengono disposizioni desuete ed

inefficaci, ed allora si provveda alla loro modifica o sostituzione (con una nuova legge!) e non ci si limiti a ricordare la loro esistenza, che è a tutti ben nota.

3. Il secondo e il terzo d.l. (n. 238/95 e n. 347/95).

Il secondo decreto-legge (quello del 21 giugno 1995 n. 238, battezzato come “decreto del solstizio d'estate”) – più complesso per altri aspetti che non interessano in questa sede – non fa che reiterare, all'art. 11, il precedente decreto, con due varianti: il richiamo, fra le norme da applicare nei vecchi processi, dell'art. 186-quater c.p.c. (contestualmente introdotto) e il richiamo dell'art. 144-bis disp. att. c.p.c. (prima dimenticato).

Il terzo decreto-legge (quello del 9 agosto 1995 n. 234) è una semplice reiterazione del precedente, finalizzato ad evitarne la decadenza per la mancata conversione durante l'estate.

4. Giudice unico e giudice collegiale: i dati normativi.

Le novità della primavera-estate del 1995, a parte il “dimezzamento” della riforma, non intaccano la questione di fondo del giudice monocratico in tribunale.

Come è noto, uno degli aspetti più rilevanti della “riforma Acone-Lipari” consiste nel fatto che le cause del Tribunale non verranno più decise dal collegio, bensì da un giudice unico (cfr. art. 88 legge n. 353/90, che ha modificato l'art. 48 dell'Ordinamento Giudiziario), fatte salve NOVE eccezioni.

Come ricorda TARZIA, la regola è quella del giudice unico, mentre il giudizio collegiale costituisce l'eccezione; quest'ultimo mantiene sostanzialmente fermo il suo assetto previgente, consistente nella tradizionale ripartizione di funzioni tra Giudice Istruttore e collegio (fatti salvi alcuni “aggiustamenti”).

MANDRIOLI sottolinea l'evidente preoccupazione del nuovo legislatore di ricondurre le due figure del “Giudice Istruttore in funzione di giudice unico” e del “collegio” all'unica nozione di organo giudicante (per questo motivo si è preferito intervenire sull'art. 48 dell'ord. giud., piuttosto che introdurre una apposita norma processuale, che nell'ultimo progetto di legge era l'art. 273-bis), con l'evidente intenzione di ribadire che i poteri spettanti sono gli stessi, sia che vengano esercitati dall'uno e sia che vengano esercitati dall'altro.

I dati normativi della legge 26 novembre 1990 n. 353 che interessano l'argomento del “giudice-unico/giudice-collegiale” ed anche il rapporto “Giudice Istruttore/collegio” sono i seguenti:

- art. 14, dal titolo “Effetti e revoca delle ordinanze”, che ha modificato l'art. 177, terzo comma n. 3 c.p.c., in tema di reclamo al collegio;
- art. 15, dal titolo “Controllo del collegio sulle ordinanze”, che ha modificato l'art. 178;
- art. 23, dal titolo “Rimessione al Collegio”, che ha modificato l'art. 189, primo comma;
- art. 24, dal titolo “Compare conclusionali e memorie”, che ha sostituito l'art. 190;
- art. 25, dal titolo “Decisione del Giudice Istruttore in funzione di giudice unico”, che ha introdotto l'art. 190-bis;
- art. 31, dal titolo “Rapporti tra collegio e Giudice Istruttore in funzione di giudice unico”, che ha introdotto l'art. 274-bis;
- art. 32, dal titolo “Decisione del Collegio”, che ha sostituito l'art. 275;
- art. 80 dal titolo “Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e d'udienza e composizione dei collegi”, che ha sostituito gli artt. 113 e 114 disp. att. c.p.c.;
- art. 88, dal titolo “Composizione dell'organo giudicante”, che ha sostituito l'art. 48 dell'Ordinamento Giudiziario;

– art. 89, dal titolo “Abrogazioni”, nella parte in cui ha abrogato i commi sesto, settimo e ottavo dell’art. 178 c.p.c.; l’art. 177, terzo comma n. 4 c.p.c., nonché l’art. 112-bis disp. att. c.p.c. in tema di reclamo al collegio; nonché nella parte in cui ha abrogato l’art. 110 disp. att. c.p.c. in tema di fissazione di apposita udienza di trattazione dopo l’esaurimento della prova e prima della precisazione delle conclusioni.

Un commento analitico e comparato delle singole norme esigerebbe uno spazio eccessivo ed una trattazione dal “taglio” contrastante con le dichiarate finalità pratiche della mia relazione.

5. Due esempi pratici di cause con nuovo rito.

Tralasciando ogni commento esegetico, tento di ipotizzare l’iter di due “cause nuove” trattate e decise secondo il nuovo rito, non solo per esigenze di esemplificazione ma anche per verificare l’effettiva portata della riforma alla luce degli obiettivi di maggiore celerità ed efficienza perseguiti dal legislatore.

Non si dimentichi che la diversa regolamentazione del momento decisivo finale della causa civile è un aspetto della riforma mediante il quale il legislatore ha voluto ridurre drasticamente i tempi della giustizia civile.

È stata infatti soppressa l’udienza di assegnazione a sentenza per le cause riservate al collegio e non è stata prevista alcuna udienza di tal tipo (di “spedizione”, si dice in gergo) per le cause riservate al giudice monocratico.

L’udienza collegiale di spedizione, definita dal Consiglio Superiore della Magistratura nel suo parere al disegno di legge, un “vuoto simulacro”, è stata ritenuta priva di qualunque utilità, per cui nel nuovo processo il Giudice Istruttore, al momento della precisazione delle conclusioni – di regola – non fisserà alcuna udienza successiva ma si limiterà a trattenere la causa per la decisione (monocratica o collegiale, secondo i casi), fatta salva l’ipotesi di una espressa richiesta delle parti dell’udienza di discussione orale, la cui fissazione è di competenza del Giudice Istruttore o del Presidente, secondo che si tratti di cause dell’uno o dell’altro tipo (cfr. art. 25 legge n. 353/90, che ha introdotto l’art. 190-bis c.p.c., per le cause riservate al giudice unico; cfr. art. 32 legge n. 353/90, che ha modificato l’art. 275 c.p.c., per le cause riservate al collegio; cfr. art. 80 legge n. 353/90, che ha modificato gli artt. 113 e 114 disp. att. c.p.c. in materia di determinazione dei giorni delle camere di consiglio e delle udienze di discussione).

6. Causa nuova, con giudizio monocratico del Tribunale.

IPOTESI A): Iter di una “nuova” lite civile, iniziata dopo il 1° maggio 1995, decisa dal Giudice Istruttore in funzione di giudice unico

(per esempio: in materia di contratti di appalto, di compravendita, di mandato, di trasporto, di leasing, di factoring, di contratti bancari, di fidejussione, di titoli di credito, di responsabilità di professionisti, ecc.).

A. 1) Prima fase: il contraddittorio iniziale

L’attore deve notificare al convenuto la citazione per una certa udienza, ad una data non inferiore a 60 giorni per l’Italia ed a 120 giorni per l’estero, indicando l’oggetto della domanda ed esponendo, a pena di nullità, i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni (artt. 7, 8, 9, legge n. 353/90, che modificano gli artt. 163, 163-bis, 164 c.p.c.).

Mi permetto di individuare tale momento (la notificazione) più che con il termine di “nascita” della causa, con quello di “concepimento”, per le ragioni che dirò alla fine delle esemplificazioni.

Il convenuto deve costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima della data di prima udienza, depositando il fascicolo con la comparsa di risposta ed i documenti. Nella comparsa il convenuto deve proporre tutte le sue difese, prendere subito posizione sui fatti esposti dall’attore, indicare

mezzi di prova ed i documenti, formulare le conclusioni, proporre eventualmente una domanda riconvenzionale, chiedere eventualmente di chiamare in causa un terzo, esporre tutte le possibili eccezioni (artt. 10 e 11 legge n. 353/90 e art. 3, d.l. n. 347/95, che modificano gli artt. 166 e 167 c.p.c.).

Seguono poi due “prime udienze”, dalla denominazione apparentemente somigliante.

A. 2) Seconda fase: l’“udienza di prima comparizione”

All’udienza di prima comparizione [novità introdotta dall’art. 4, d.l. n. 121/95 e d.l. n. 347/95, che ha modificato l’art. 180 c.p.c., non toccato dalla riforma del 1990] il Giudice Istruttore designato per la trattazione [ex art. 12 legge n. 353/90, che ha modificato l’art. 168-bis c.p.c.] esplica le seguenti incombenze:

- deve verificare d’ufficio la regolarità del contraddittorio;
- deve adottare, se del caso, alcuni provvedimenti in tema di litisconsorzio necessario (art. 102, secondo comma), di rinnovazione o integrazione della citazione (art. 164), di integrazione della comparsa di risposta (art. 167), di regolarizzazione della rappresentanza, assistenza o autorizzazione (art. 182), di rinnovazione della notificazione (art. 291, primo comma);
- può, se richiesto, autorizzare lo scambio di comparse (ex art. 170, ultimo comma);
- deve assegnare al convenuto un termine perentorio non inferiore a 20 giorni per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio;
- deve rinviare infine la causa all’udienza successiva, ad una data compatibile con il termine predetto dei 20 giorni (quindi, a non meno di 30 giorni).

A. 3) Terza fase: la “prima udienza di trattazione”

Alla udienza successiva, denominata prima udienza di trattazione dalla rubrica dal novellato art. 183 c.p.c. (anche dopo le modifiche introdotte con il d.l. n. 121/95 e n. 347/95), il Giudice Istruttore compie due tipi di attività:

- interroga liberamente le parti presenti (o rappresentate da un procuratore speciale) e tenta la conciliazione;
- richiede alle parti i chiarimenti necessari, indicando le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

In tale udienza entrambe le parti possono ancora precisare e modificare le domande e le conclusioni già formulate, mentre l’attore può ancora formulare delle richieste (per esempio, di chiamata in causa del terzo) quando ciò sia reso necessario dal tenore delle domande e delle eccezioni del convenuto.

Tutto ciò comporta un dovere per il giudice che ne sia richiesto di concedere un termine perentorio non superiore a 30 giorni per memorie scritte ed un secondo termine di ulteriori 30 giorni per le repliche (art. 17 legge n. 353/90 e art. 5 d.l. n. 121/95 e n. 347/95, che modificano l’art. 183); con tale ordinanza il giudice deve fissare l’udienza (quindi, a sessanta giorni) per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 184 c.p.c..

A. 4) Quarta fase: l’istruzione probatoria (eventuale)

Una volta scaduti i termini perentori entro i quali le parti possono formulare o modificare o integrare le domande e le istanze, il Giudice Istruttore può ammettere i mezzi di prova richiesti dalle parti (prove testimoniali, interrogatorio formale, ispezione, informazioni alla Pubblica Amministrazione, ordine di esibizione alla parte o al terzo) o può disporre una perizia (art. 18 legge 353/90, che modifica l’art. 184).

Durante la fase istruttoria – che ovviamente è eventuale – il Giudice, su richiesta di una parte, può ordinare all’altra parte, anche prima della sentenza definitiva, di pagare le somme di denaro non contestate, oppure può ingiungere il pagamento di somme per crediti fondati su prove scritte (art. 20 e 21 legge n. 353/90, che hanno introdotto ex novo gli artt. 186-bis e 186-ter).

A. 5) Quinta fase: la precisazione delle conclusioni

Esaurita l'istruzione probatoria (non necessaria quando la causa sia documentale o sia subito ritenuta matura per la decisione), esistono due alternative:

- che una parte formuli l'istanza ex art. 186-ter (di condanna della controparte al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni), cui può seguire una ordinanza motivata del Giudice Istruttore di accoglimento (in tal caso si applica la innovata normativa di cui all'art. 7, d.l. n. 121/95 e d.l. n. 347/95, che può portare anche alla rinuncia della sentenza da parte dell'intimato);
- che nessuna delle parti formuli tale istanza, ovvero che l'istanza proposta sia respinta.

In tali ultimi casi il Giudice fa precisare le conclusioni definitive, secondo quanto dispone l'art. 189 c.p.c. (riformato dall'art. 23 legge n. 353/90), omettendo l'udienza intermedia di trattazione di cui all'art. 110 disp. att. c.p.c. (ora abrogato dall'art. 89, legge n. 353/90); ciò a norma dell'art. 190-bis, primo comma c.p.c. che richiama l'art. 189, primo comma, c.p.c. nel testo riformato.

In tale momento il Giudice Istruttore, decidendo di non rimettere la causa al collegio, in un certo senso si auto-investe delle funzioni di "giudice unico".

A. 6.1) Sesta fase: la decisione senza discussione

A questo punto vi è la novità rilevante di cui all'art. 25 legge n. 353/90 (che ha introdotto l'art. 190-bis c.p.c.).

Il Giudice Istruttore, nel momento in cui risultino precisate le conclusioni (quindi alla stessa udienza, che potrebbe essere addirittura la "prima udienza di trattazione", ex art. 183), dispone che le parti si scambino le comparse conclusionali entro 60 giorni da quella data, nonché le memorie di replica nei successivi 20 giorni.

Il Giudice Istruttore non fissa alcuna udienza successiva e deve limitarsi a trattenere la causa per la decisione.

Scaduti i complessivi 80 giorni (60 + 20) dalla data della precisazione delle conclusioni, lo stesso Giudice, che ha già assunto la veste di "Giudice Unico" dismettendo quella di "istruttore" (e ovviamente non assumendo mai quella di "relatore"), deve adottare la decisione (nel momento che riterrà più opportuno), con l'obbligo di depositare la sentenza in cancelleria entro 60 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica (si ricorda che tali memorie devono essere scambiate e depositate non oltre gli 80 giorni dalla data di precisazione delle conclusioni).

Quindi, vi è un termine massimo di 140 giorni (80 giorni a disposizione dei difensori, per lo scambio di comparse e memorie; più 60 giorni, a disposizione del giudice per la deliberazione e la stesura della decisione), decorrente dall'udienza di precisazione delle conclusioni fino al momento del deposito della sentenza in cancelleria.

La sentenza sarà provvisoriamente esecutiva fra le parti (art. 33 legge n. 353/90, che ha riformato l'art. 282 c.p.c.).

A. 6.2) Sesta fase (alternativa alla precedente): la decisione con discussione orale

Può verificarsi l'ipotesi che una delle parti richieda al Giudice una apposita udienza per la discussione (art. 190-bis, secondo comma c.p.c., introdotto dall'art. 25 legge n. 353/90).

In tal caso il Giudice, all'udienza di precisazione delle conclusioni, dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali (60 giorni); quindi fissa l'udienza di discussione davanti a sé ad una data compresa entro i successivi 60 giorni.

Esaurita la discussione orale, il Giudice delibera la sentenza (nel giorno da lui scelto), con l'unico obbligo di depositare la sentenza in Cancelleria entro i 60 giorni successivi all'udienza di discussione.

In questo caso il termine massimo fra udienza di precisazione delle conclusioni e deposito della decisione non può superare i 180 giorni.

7. Causa nuova. con giudizio collegiale del Tribunale.

IPOTESI B): Iter di una “nuova” lite civile, iniziata dopo il 1° maggio 1995, decisa dal giudice collegiale

(per esempio: in materia di azione di responsabilità contro amministratori, sindaci e direttori generali di società, in materia societaria in generale, in gran parte della materia fallimentare, in tema di nullità di brevetto o di marchio, e in tutte le ipotesi indicate dall’art. 88, n.

1-9 legge n. 353/90).

B.1), B.2), B.3), B.4) Fase Prima, seconda, terza e quarta

La struttura della lite è identica a quella descritta ai punti A.1), A.2), A.3), A.4) del § 6) [causa nuova, con giudizio monocratico], con la sola variante, per le cause di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso, delle diverse modalità di inizio della lite. Tali modalità sono rimaste invariate: non con citazione a 60 giorni, bensì con ricorso al Presidente e contestuale richiesta di una speciale udienza presidenziale, dopo la quale il Presidente fissa una udienza di “prima comparizione” davanti al Giudice Istruttore designato.

Tale aspetto, a causa anche della diversità delle prassi esistenti nelle diverse città, merita un breve approfondimento che mi riservo di fare in chiusura (cfr. § 17).

Altra variante riguarda le cause di interdizione e di inabilitazione, che pure iniziano con ricorso anziché con citazione a data fissa, con conseguente determinazione da parte del Presidente del giorno dell’udienza di “prima comparizione” davanti al Giudice Istruttore designato.

Una variazione del rito si rinviene al momento della precisazione delle conclusioni.

B. 5) Quinta fase: la precisazione delle conclusioni

Il Giudice Istruttore, dopo l’assunzione dei mezzi di prova ovvero nel momento in cui ritenga che la causa sia matura per la decisione (art. 187, primo comma) – quindi anche alla “prima udienza di trattazione” ex art. 183 – decidendo implicitamente che la causa rientra in una delle 9 tipologie di cui all’art. 48 dell’ord. giud. e che sussista quindi la c.d. “riserva di collegialità”, rimette le parti davanti al collegio; in tal caso deve invitare le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso (art. 189, primo comma, riformato dall’art. 23 legge n. 353/90).

Immediatamente prima della rimessione al collegio e della precisazione delle conclusioni, è sempre possibile l’inserimento del nuovo procedimento incidentale disciplinato dall’art. 186-ter, che prescinde dalla tipologia di causa ed è quindi applicabile anche alle cause riservate al collegio.

B. 6.1) Sesta fase: la decisione senza discussione

Dal giorno dell’udienza di rimessione della causa al collegio e contestuale precisazione delle conclusioni decorre il termine perentorio di 60 giorni, a disposizione dei difensori, per il deposito delle comparse conclusionali e dei successivi 20 giorni per le memorie di repliche (complessivamente 80 giorni) (art. 190, come riformato dall’art. 24 legge n. 353/90).

A questo punto si applica la nuova disciplina dell’art. 275 c.p.c. (come riformato dall’art. 32 legge n. 353/90), che prevede due ipotesi alternative:

- decisione collegiale in camera di consiglio, senza discussione orale;
- udienza collegiale con discussione orale e successiva camera di consiglio.

La scelta è rimessa alla volontà di ciascuna delle parti, la quale ha l’onere di fare esplicita richiesta al Giudice Istruttore di discussione orale, il giorno stesso della precisazione delle conclusioni.

Nella prima ipotesi (decisione senza discussione), il Giudice Istruttore non è tenuto a fissare alcuna udienza collegiale, ma si limiterà a trattenere la causa per la decisione (il MANDRIOLI consiglia l’espressione “rimessione in decisione” o “riserva di decisione”); la causa deve essere deliberata dal

collegio in camera di consiglio (secondo le modalità prescritte dall'art. 276 c.p.c., rimasto immutato).

La data della deliberazione sarà stabilita tenendo conto del calendario delle camere di consiglio prefissato trimestralmente dal Presidente del Tribunale a norma dell'art. 113 disp. att. c.p.c. (come riformato dall'art. 80 legge n. 353/90), nonché dei termini di 80 giorni, riservati ai difensori per lo scambio delle comparse e delle memorie.

La relativa sentenza deve essere depositata in cancelleria entro il termine di 60 giorni decorrenti, non dalla deliberazione bensì dalla data di scadenza del deposito delle memorie di replica (in definitiva, entro 140 giorni dalla data di precisazione delle conclusioni: 80 + 60).

La sentenza sarà provvisoriamente esecutiva fra le parti (art. 33 legge n. 353/90, che ha riformato l'art. 282 c.p.c.).

B. 6.2) Sesta fase (alternativa alla precedente): la decisione con discussione orale

Nella seconda ipotesi (richiesta di discussione orale, ex art. 275, secondo comma c.p.c., riformato dall'art. 32 legge n. 353/90), ai difensori deve essere ugualmente concesso il termine di 60 + 20 giorni per lo scambio e il deposito delle comparse e delle eventuali memorie di replica, a cura del Giudice Istruttore, il quale non fisserà alcuna udienza successiva, ma si limiterà a trattenere la causa per la decisione ("a riserva di decisione").

La parte interessata alla discussione orale ha l'onere di riproporre al Presidente la richiesta già formulata al Giudice Istruttore, entro l'80° giorno (data di scadenza del deposito delle memorie) dal giorno della precisazione delle conclusioni.

Il Presidente deve fissare con decreto la data dell'udienza collegiale di discussione, da tenersi entro i successivi 60 giorni, tenendo conto del calendario delle udienze di discussione prefissato dal Presidente del Tribunale e dal Presidente della Corte d'Appello, a norma dell'art. 114 disp. att. c.p.c. (come modificato dall'art. 80 legge n. 353/90).

In tale udienza il Giudice Istruttore fa la relazione orale; il Presidente ammette le parti alla discussione; la causa viene deliberata secondo le modalità conosciute (art. 276 c.p.c.); la sentenza deve essere depositata in Cancelleria entro i successivi 60 giorni decorrenti dalla data dell'udienza collegiale di discussione.

8. La durata di una causa.

Dopo tali esemplificazioni, è possibile fare una considerazione in ordine alla durata minima di una causa civile e verificare se l'obiettivo della celerità e dell'efficienza perseguito dal legislatore sia stato veramente raggiunto.

In conclusione, sommando nella causa più semplice (per esempio quella documentale):

- i primi 60 giorni (termine minimo a comparire, ex art. 163-bis);
 - i successivi 30 giorni occorrenti (come minimo) per il passaggio dalla "udienza di prima comparizione" alla "prima udienza di trattazione" (ex art. 180, ultimo comma);
 - gli eventuali 60 giorni (30 + 30) per le incombenze previste dall'art. 183, quinto comma;
 - gli 80 giorni (60 + 20) riservati agli avvocati per le comparse e le repliche (ex art. 190-bis);
 - i successivi 60 giorni riservati al giudice, per la redazione della sentenza (ex art. 190-bis);
- si perviene a 290 giorni, cioè a poco più di NOVE MESI.

Tale intervallo fa sì che una causa normale di media difficoltà, purché priva di attività istruttoria, giunga a maturazione completa, con il venire alla luce della sentenza, nell'arco di NOVE mesi; insomma, come in un normale periodo di gravidanza.

9. Osservazioni comuni alla fase decisoria (sesta fase).

Per deposito di sentenza si intende ovviamente deposito di “dispositivo e motivazione” a cura del giudice estensore, ed il relativo termine di 60 giorni non è qualificato come perentorio (mentre perentori sono i termini per i difensori). La sua eventuale inosservanza non avrà riflessi sulla validità della sentenza o del processo, ma solo sotto il profilo disciplinare per il giudice ritardatario. Dalla disciplina suddetta emerge che il Giudice Istruttore, per qualsivoglia tipo di causa, non ha più alcuna elasticità nel programmare il proprio lavoro futuro di “decisione” e “stesura della motivazione” (operazione questa, che esige talvolta studio, ricerche e applicazioni), essendo il termine di deposito della sentenza ancorato, direttamente o indirettamente, all’udienza di precisazione delle conclusioni (che coincide con la fine della eventuale istruzione probatoria o con la fine della trattazione scritta e talvolta con la “prima udienza di trattazione”), e non essendo più consentite le udienze di mero rinvio perché contrarie allo spirito della riforma.

10. Previsioni sulla prassi futura.

MANDRIOLI, nell’ammonire che i termini brevi degli artt. 190 e 190-bis c.p.c. devono essere rispettati e non devono essere aggirati “con la protrazione ad arte della precisazione delle conclusioni”, osserva: “Il pericolo di aggiramento è evidente. Poiché il dies a quo per il termine di deposito della sentenza si riconduce indirettamente (attraverso i termini di deposito delle scritture difensive) al momento della precisazione delle conclusioni, la ratio del sistema, che vuole accelerare il processo col rigore dei termini, esige che la precisazione delle conclusioni avvenga nel momento stesso in cui la causa diviene matura per la decisione. Ma sarà così? I giudici saranno davvero posti nella condizione di non dover ricorrere al poco edificante stratagemma del rinvio a lungo termine per una apposita udienza di precisazione (che il sistema non prevede)?”.

Temo che la prassi futura dovrà con sentire ugualmente tale programmazione del lavoro, che risponde ad elementari esigenze pratiche: non è possibile studiare e decidere più di un certo numero di cause ogni settimana, redigendo anche le motivazioni delle sentenze.

Nella impossibilità (o inopportunità) di fissare una apposita udienza di precisazione delle conclusioni, potrà accadere che il giudice fissi una udienza finalizzata alla futura “programmazione” del suo lavoro nella fase antecedente alla precisazione delle conclusioni, dopo l’esaurimento dell’istruttoria o della trattazione scritta, quando gli verrà richiesto di trattenerne la causa o di rimetterla al collegio per la decisione finale.

Con quale motivazione?

È possibile che si instauri la prassi per cui giudici autorizzeranno gli avvocati a depositare e comunicarsi memorie e comparse scritte (a norma dell’art. 180 e 170, quarto comma c.p.c.), anche quando non siano strettamente necessarie, pur di poter rinviare “a tempo debito” l’udienza finale di trattazione nella quale dovranno essere precisate le conclusioni definitive.

In alternativa, è possibile che si faccia un uso maggiore, anche quando non sia strettamente necessario, dell’art. 185 c.p.c., che consente al giudice di rinnovare in qualunque momento il tentativo di conciliazione non riuscito alla prima udienza, fissando apposita udienza.

È chiaro che si tratta della ricerca di un vero e proprio escamotage per ritardare il redde rationem dell’udienza di precisazione delle conclusioni, e che tali prassi potrebbero risolversi in una interpretazione contraria allo spirito della riforma, ma è il carico di lavoro settimanale per ogni singolo giudice che induce alla preoccupazione.

Mi limito ad una osservazione: non è la prefissazione di termini più o meno iugulatori per i giudici, né l’“ingabbiamento” dei Magistrati civili in termini precisi di scadenze (vere “trappole disciplinari”), che risolve la crisi di lentezza, ma l’entità effettiva del loro carico di lavoro.

Fino ad oggi i rinvii intollerabilmente più lunghi sono avvenuti (e continueranno ad avvenire per le cause di vecchio rito) nella fase della fissazione dell’udienza di “assegnazione a sentenza” dopo la

“precisazione delle conclusioni” (si sente dire che in tutti i tribunali civili l’assegnazione a sentenza avviene a distanza di non meno di uno/due/tre anni dall’ultima udienza utile); negli anni futuri, a parità di carico, i rinvii lunghi potrebbero avvenire nella fase di fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni davanti al Giudice Istruttore; udienza non prevista da nessuna norma (come rileva MANDRIOLI) e che le esigenze pratiche indurranno ad “inventare” di sana pianta mediante l’utilizzo strumentale di altre disposizioni.

Sia chiaro, non mi permetterei mai di suggerire, consigliare o difendere prassi surrettizie; mi limito solo ad esporre un problema reale e a porlo in discussione.

11. La violazione dell’art. 48 ord. giud..

Una relazione sul tema “giudice unico e giudice collegiale”, ancorché dal taglio pratico ed esemplificativo che mi sono prefissato, non può prescindere da un problema molto dibattuto dalla dottrina ma chiaramente disciplinato dalla legge e, proprio per tale ultimo motivo, foriero di possibili abusi o irregolarità in futuro: il c.d. “riparto di competenze” fra giudice unico e collegio (ammetto che il termine “competenza” è improprio, come si vedrà, ma l’espressione è efficace).

Quid iuris se la norma sulla “riserva di collegialità” ex art. 48 dell’ord. giud. risulti violata, ovviamente in buona fede o per un errore di interpretazione?

Si pensi al caso scolastico, pluricitato dalla dottrina, delle cause relative ai c.d. “patti parasociali”, per le quali è fortemente discussa la loro riconducibilità sub art. 48, n. 7) ord. giud. (che riserva al collegio le controversie aventi “per oggetto rapporti sociali nelle società”).

Il problema risulta risolto dall’art. 274-bis c.p.c., introdotto ex novo dalla riforma Acone-Lipari, che è opportuno riportare per esteso:

“Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa dinanzi a lui per la decisione, deve essere decisa dal Giudice Istruttore in funzione di giudice unico, rimette la causa dinanzi a quest’ultimo con ordinanza non impugnabile. Il Giudice Istruttore provvede ai sensi dell’art. 190-bis.

Il Giudice Istruttore, quando rileva che una causa, riservata per la decisione dinanzi a sé in funzione di giudice unico, deve essere rimessa al collegio, provvede ai sensi degli articoli 187, 188 e 189.

In caso di connessione tra cause attribuite al collegio e cause attribuite al Giudice Istruttore in funzione di giudice unico, questi ne ordina la riunione e, all’esito dell’istruttoria, la rimette, ai sensi dell’art. 189 al collegio, il quale si pronuncia su tutte le domande, a meno che non sia disposta la separazione ai sensi dell’art. 279, secondo comma, numero 5).

Alla nullità derivante dalla inosservanza delle disposizioni di legge relative alla composizione del tribunale giudicante si applicano gli articoli 158 e 161, primo comma” (cfr. art. 31, legge n. 353/90).

12. Problemi relativi all’art. 274-bis c.p.c..

La disciplina dell’art. 274-bis c.p.c. necessita di qualche chiarimento a causa dei richiami in essa contenuti.

Dell’art. 190-bis c.p.c. si è già detto (la norma riguarda i termini per le comparse e le memorie: 60 e 20 giorni).

Gli artt. 187 (parzialmente modificato al quarto comma), 188 (immutato), 189 (parzialmente modificato al primo comma) c.p.c. non presentano particolari problemi: riguardano le modalità di rimessione al collegio disposta dal Giudice Istruttore nelle cause di competenza collegiale.

L’art. 279, n. 5 c.p.c. (immutato) prevede la possibilità per il collegio di separare le cause riunite.

Rilevante è il richiamo agli artt. 158 e 161, primo comma c.p.c. (nella attuale formulazione, non modificata).

Da tale disciplina deriva che la violazione della normativa in tema di “riparto di competenza” fra giudice monocratico e collegiale (ci permettiamo di definirla così, anche se il legislatore e la dottrina non vogliono) costituisce, sì, motivo di nullità della sentenza, ma tale nullità deve essere

fatta valere, per le decisioni soggette ad appello o a ricorso per cassazione, “nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione”.

La Relazione Acone-Lipari allegata al testo approvato dal Senato precisa la portata della disciplina in questi termini:

- è da “escludere che tra giudice monocratico e collegio possa sorgere una questione di competenza in senso tecnico” perché “tanto il primo quanto il secondo sono destinati ad essere organi del medesimo ufficio”;
- ciò comporta “che, esclusa l’applicabilità della disciplina dettata per l’incompetenza, qualora una causa che avrebbe dovuto essere decisa dal giudice unico sia decisa dal collegio o viceversa, la parte soccombente potrà lagnarsene in sede di impugnazione della sentenza definitiva sul merito”;
- la conseguenza è che “il giudice di appello... qualora accolga tale motivo di impugnazione, non dovrà rimettere la causa al primo giudice, ma ... dovrà emettere una nuova decisione sul merito” (ciò perché “la questione dei rapporti tra giudice e collegio, come quella tra le diverse sedi della pretura circondariale, è destinata ad essere assorbita nella decisione di merito: in caso di violazione del precetto legislativo, soltanto la parte soccombente nel merito potrà dolersene in sede di impugnazione”).

La norma sulla “riserva di collegialità” (guai dunque a chiamarla questione di “riparto di competenza”!) è dunque una norma sostanzialmente priva di sanzione, fortemente criticata da una parte della dottrina (cito ad esempio, VACCARELLA, che ha avanzato dubbi di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 25, primo comma della Costituzione; dubbio ritenuto però infondato da CHIARLONI).

Riferendo tali conclusioni ad un convegno di avvocati, mi è stato obiettato che la tiepida soluzione normativa ed interpretativa potrebbe essere fonte di abusi da parte dei giudici.

Chi può escludere – mi è stato chiesto – un comportamento ribelle di qualche giudice che volutamente trascuri l’art. 48 dell’ord. giud. trattando “monocraticamente” tutte le cause a lui assegnate, per esempio perché in rotta con colleghi di sezione? Chi può escludere che, per un motivo opposto, per esempio per ottenere lo scudo protettivo del collegio, giudici pavidi di una intera sezione di Tribunale decidano sempre collegialmente tutte le loro cause?

La risposta è molto semplice: un tale comportamento integra di sicuro gli estremi dell’illecito disciplinare, oggi più facilmente contestabile alla luce del chiaro avvertimento ai dirigenti degli uffici contenuto nell’art. 90, sesto comma, della legge n. 353/90, come novellato dal d.l. n. 121/95 (art. 1) e dal d.l. n. 238/95 e n. 347/95 (art. 9), di cui si è parlato nella premessa.

13. Rapporti fra Giudice Istruttore e collegio: la nuova disciplina del reclamo.

Altro argomento che non può essere trascurato riguarda la nuova disciplina del reclamo.

È stato radicalmente mutato il tenore dell’art. 178 c.p.c. relativo al reclamo al collegio contro le ordinanze del Giudice Istruttore.

Tale norma ha subito modifiche tali da risultare, dopo la riforma, con la seguente struttura:

- quando il Giudice Istruttore rimette la causa al collegio a norma dell’art. 189 c.p.c. (ovviamente nelle cause con “riserva di collegialità”), le parti possono riproporre tutte le questioni già risolte dal Giudice Istruttore con precedente ordinanza revocabile (art. 178 c.p.c., primo comma, immutato);
- quando il Giudice Istruttore in veste di giudice unico abbia dichiarato l’estinzione del processo, le parti possono impugnare l’ordinanza con reclamo immediato al collegio (secondo comma dell’art. 178 c.p.c., introdotto ex novo con l’art. 15 legge n. 353/90, mediante sostituzione del vecchio testo);
- il reclamo di cui sopra (previsto solo avverso l’ordinanza di estinzione della causa) è disciplinato secondo la procedura già nota, rimasta invariata: proposizione entro 10 giorni con ricorso o con semplice dichiarazione a verbale; comunicazione a mezzo della cancelleria; assegnazione alle parti

di un termine per la memoria e per la replica (cfr. commi terzo, quarto e quinto dell'art. 178 c.p.c., rimasti immutati);

– decisione del collegio entro i 15 giorni successivi (cfr. ultima parte del quinto comma dell'art. 178 c.p.c., come modificato dall'art. 15 legge n. 353/90);

– abolizione del reclamo al collegio avverso “le ordinanze del Giudice Istruttore che risolvono questioni relative all'ammissibilità e alla rilevanza dei mezzi di prova proposti dalle parti o ammissibili d'ufficio” (cfr. la modifica del secondo comma dell'art. 178 c.p.c., di cui si è detto; cfr. anche l'art. 89 legge n. 353/90, che ha abrogato i commi sesto, settimo e ottavo dell'art. 178 c.p.c.; cfr. infine l'art. 14 legge n. 353/90, che ha modificato l'art. 177, terzo comma n. 3 c.p.c.; nonché l'art. 89 legge n. 353/90, che ha abrogato l'art. 177, terzo comma n. 4 c.p.c.; nonché l'art. 112-bis disp. att. c.p.c.).

14. Considerazioni finali sull'abolizione della collegialità.

L'istituzione del giudice monocratico di Tribunale, unitamente all'aumento della competenza per valore del Pretore, costituisce uno dei punti qualificanti della riforma in atto.

Non si può che dare un giudizio positivo sulle due innovazioni, pur con delle riserve che riguardano alcune incoerenze di fondo.

Infatti:

a) è giustissima l'estensione della competenza del Pretore civile, un organo che doveva essere valorizzato sotto il profilo della professionalità (è superfluo ricordare che da tempo, con l'abolizione della figura degli “uditori vice-pretori”, non vi è più alcuna differenza qualitativa, professionale o di età fra i magistrati assegnati alle Preture e quelli assegnati ai Tribunali);

b) è realistico (anche se discutibile sotto il profilo delle garanzie per l'utente del “servizio giustizia”) abolire la collegialità nelle cause del Tribunale, per almeno tre motivi, fra loro connessi:

– perché l'unico Magistrato che conosce la singola causa è colui che l'ha istruita e seguita fin dall'inizio, cioè il Giudice Istruttore, mentre gli altri due non sono informati del suo contenuto e non hanno nessuna possibilità o occasione di poterla studiare a fondo;

– perché, di fatto, la soluzione giuridica della maggior parte delle cause civili è opera del solo giudice che ha compiuto l'istruttoria, che ha letto ed esaminato gli atti e studiato il caso concreto;

– perché l'impegno di tre magistrati per decidere una sola causa il più delle volte si risolve in una finzione formalistica (si dice giustamente che già oggi in gran parte dei Tribunali italiani, soprattutto delle grandi città, esiste una “monocraticità occulta” o “strisciante”; quindi, tanto vale renderla ufficiale con legge).

Non è convincente (se non nella prospettiva – assolutamente negativa – della “legislazione di emergenza”) la motivazione sulla abolizione della collegialità che si ritrova nella Relazione Acone-Lipari della Commissione Giustizia del Senato: “l'attuale enorme numero di controversie civili pendenti dinanzi ai tribunali rende ancora più problematica l'effettiva attuazione della collegialità ... facendola divenire una vuota forma, costituente, peraltro un ‘lusso’ che il nostro attuale sistema giudiziario non può più consentirsi”. Insomma, bisogna essere chiari: la collegialità è o non è un valore positivo?

Se lo è, perché abolirla solo perché non ce la possiamo permettere per mancanza di strutture? Non sarebbe meglio impegnarsi a razionalizzare la distribuzione dei magistrati e a migliorare la qualità del loro lavoro mediante un potenziamento delle strutture materiali e organizzative?

Con il suo argomentare il nostro legislatore sembra voler rinunciare ad un “lusso” (una sorta di “svendita dei gioielli di famiglia”), sacrificando però l'esigenza di una “giustizia giusta”, che è un bene indisponibile in uno Stato di diritto.

Per risparmiare sulle strutture, insomma, si decide di fornire al cittadino un “servizio-giustizia” qualitativamente inferiore (o, quantomeno, giudicato tale) rispetto al modello ritenuto esplicitamente più giusto.

Spiace dover ricordare che la paternità dell’affermazione contenuta nella Relazione Acone-Lipari è dell’A.N.M., il cui Comitato Direttivo Centrale, nella seduta del 6-11-1988, nel dare un parere sostanzialmente positivo sul disegno di legge Vassalli n. 1288 dell’8-8-88 (l’unico dissenso riguardava la previsione delle cosiddette “riserve di collegialità”), ha affermato testualmente: “Pur riconoscendo l’importanza della collegialità e l’apporto di riflessione e di confronto che essa può fornire, appare impossibile non riconoscere che il giudice collegiale di primo grado è un ‘lusso’ non più consentito sul piano dell’efficienza e della razionalità del sistema”

15. (segue): l’incoerenza del legislatore.

Dicevo della incoerenza di fondo. Mi limito a indicare due aspetti.

I padri della riforma, evidentemente per minimizzare la vera motivazione sulla abolizione della collegialità, hanno introdotto le ben note NOVE eccezioni, non tutte giustificate dalla peculiare difficoltà della materia.

Ci sarebbe da obiettare su buona parte di esse (per esempio: perché il giudizio di responsabilità verso un direttore generale di società deve essere collegiale e non deve esserlo invece quello verso i liberi professionisti come il commercialista, il chirurgo, l’ingegnere? perché prevedere la collegialità per le cause di scioglimento di comunioni, che non sempre presentano specifiche difficoltà? perché prevedere la collegialità obbligatoria per le cause “societarie”?).

Ricordo solo che la cosiddetta “monocraticità strisciante” o “occulta”, il cui consolidarsi nella prassi ha convinto il legislatore riformista ad ufficializzarla, è un fenomeno che si è sviluppato proprio in gran parte delle cause comprese nelle “NOVE eccezioni” sopra-elencate (per esempio, nei procedimenti in camera di consiglio di volontaria giurisdizione e di omologazione di atti societari, nelle cause di divorzio e di separazione, in quelle di interdizione e inabilitazione); e non invece nelle cause aventi ad oggetto i contratti d’appalto, i contratti bancari, i contratti atipici (che saranno ora decise tutte monocraticamente), dove la collegialità è di fatto largamente praticata per la sentita necessità di confrontarsi su difficili questioni di diritto.

Il legislatore – sia detto con il dovuto rispetto – manifesta una certa dose di ingenuità nel conservare obbligatoriamente la collegialità laddove gli “addetti ai lavori” sanno che i magistrati hanno ritenuto di attenuarla o vanificarla rendendola formalistica, e nell’abolirla laddove i magistrati ne hanno sempre ritenuto la necessità.

La ragione di fondo è che la collegialità non la si vuole sostanzialmente abolire, perché costituisce un valore positivo nel nostro sistema giudiziario, cui non può essere addebitata la causa (e neppure una con-causa) della “crisi” della giustizia civile. È sintomatico che il C.S.M., nel suo parere del 9 febbraio 1989, ha sottolineato che “la collegialità non è materialmente responsabile né della lentezza dell’istruttoria, cui il collegio è estraneo, né delle lunghissime pause fra la fine dell’istruttoria e la pubblicazione della sentenza”. Inoltre in nessun passo della Relazione Acone-Lipari si addebita alla collegialità la lentezza del processo civile; si afferma anzi che “gli attuali tempi lunghissimi fra l’udienza di precisazione delle conclusioni e l’udienza innanzi al collegio non sono determinati dalla previsione dell’udienza collegiale, cosicché la sua soppressione non è, di per sé, idonea ad accelerare i tempi della giustizia ordinaria”.

Altra conferma nello stesso senso proviene dalla Relazione finale del Guardasigilli Vassalli, in cui si legge testualmente: “nel momento presente ... la funzione del collegio nel momento decisivo – oltre a non costituire di per sé causa di ritardi o disfunzioni organizzative – è certamente una garanzia tanto per i magistrati, ... quanto per il cittadino, il quale potrà contare su decisioni più ponderate anche in relazione all’importanza economica o alla natura degli interessi in conflitto”.

Ritengo, in conclusione, che l'abolizione della collegialità sia un falso rimedio rispetto del malessere che si vuol curare.

16. segue): l'incompletezza della riforma.

Il secondo elemento di incoerenza è il seguente: dal momento che non vi è alcuna differenza sostanziale (a parte il valore della causa) fra Pretore civile e Giudice Unico del Tribunale, perché non abolire la figura del Pretore, non unificare i ruoli dei magistrati civili e non prevedere una sola figura di "Giudice monocratico di primo grado", lasciando la collegialità obbligatoria alla sola fase d'appello? In ciò consiste quella razionalizzazione della distribuzione dei magistrati cui accennavo prima, che non comporta maggiori oneri per lo Stato, né esige reclutamenti straordinari (che pure sarebbero indispensabili).

Il legislatore del 1990 sapeva bene che questa era la strada maestra, già praticata per le cause di lavoro (sia pure con il mantenimento della tradizionale dicotomia terminologica Pretore/Tribunale); ha esitato ad imboccarla perché aspettava una seconda e diversa "grande riforma" (preannunciata, allora, come imminente), cioè l'istituzione del Giudice di pace.

Si legge infatti nella Relazione della Commissione Giustizia: "L'attuale proposta va valutata nella prospettiva della istituzione del giudice unico e monocratico di primo grado, in riferimento alle proposte sulla istituzione del giudice di pace e alla legge 1° febbraio 1989 n. 30 [legge che riguarda la "mappa degli uffici giudiziari"]. L'istituzione di un unico giudice monocratico di primo grado, infatti, costituisce un'antica aspirazione, ... La meta di questa evoluzione dovrebbe consistere nel ripartire la competenza in primo grado tra l'istituendo giudice di pace e un unico magistrato togato, eventualmente a struttura ambivalente (monocratico e collegiale), come proposto nel decaduto disegno di legge delega".

Così l'incoerenza è spiegata, ma non giustificata; essa si fondava – nel 1990! – sulla urgenza di introdurre subito e comunque una riforma, senza attendere l'insediamento dei 4600 nuovi giudici onorari. Nel maggio 1995, però, l'alibi è venuto meno e non si comprende perché nel frattempo non si sia pensato alla preannunciata istituzione del "giudice unico di primo grado".

Oggi, siamo in presenza di una situazione paradossalmente antitetica perché la competenza civile in primo grado è distribuita fra 5 giudici: Giudice di pace, Pretore, Tribunale in persona del Giudice unico, Tribunale in composizione collegiale, pretore del lavoro (ai qual occorre aggiungere anche, per un bel numero di anni, il vecchio Conciliatore).

Il risultato è che dal 1° maggio 1995, data di avvio delle due riforme congiunte, il nostro ordinamento si permette il "lusso" (questo sì che è un lusso o un costo che non potremmo permetterci) di avere cinque giudici di primo grado, di cui ben quattro monocratici.

Con buona pace per le esigenze di razionalità e, soprattutto, per la coerenza degli ispiratori della stessa riforma i quali, nella citata "Relazione Acone-Lipari" del 1990, hanno imprudentemente affermato (lo si ripete) che: "L'attuale proposta va valutata nella prospettiva della istituzione del giudice unico e monocratico di primo grado", aggiungendo anche "... appare ragionevole sopportare, nel breve periodo il 'costo' di una sostanziale duplicazione di uffici giudiziari (pretore e giudice monocratico di tribunale) con l'espressa riserva di procedere ad una loro fusione".

17. La mini-riforma e il giudizio di separazione fra coniugi.

In chiusura, benché l'argomento sia solo incidentalmente connesso con il tema della mia relazione (cfr. il riferimento del § 7), vorrei porre sul tappeto un problema interpretativo ed operativo largamente discusso in questi mesi di iniziale applicazione del "nuovo rito", e ben lungi da una soluzione: se le nuove norme sulla fase introduttiva della causa di tribunale si applichino (o comunque incidano) nel procedimento di separazione giudiziale fra coniugi ex art. 706 e segg. c.p.c., che – come è noto – rientra in una delle NOVE eccezioni della "riserva di collegialità".

Esistono in proposito quattro proposte di soluzione:

a) Applicazione tout court degli artt. 163 e segg. c.p.c. anche al ricorso introduttivo della fase presidenziale.

Gli effetti pratici sono:

- intuibile pregiudizio per la possibilità di riconciliazione dei coniugi o anche di semplice separazione consensuale, in conseguenza alla inopportuna discovery dei fatti (talvolta odiosi se messi per iscritto e pubblicizzati) e dei mezzi di prova;
- obbligatorietà di inserire l'avvertimento ex art. 163 n. 7 c.p.c. (non si sa bene se nel ricorso o nel decreto di convocazione del Presidente), con intuibili conseguenze negative sulla effettiva difesa del convenuto;
- necessità di prevedere un procedimento presidenziale “in contumacia”, che la legge non disciplina e non contempla.

b) Applicazione parziale del nuovo regime processuale relativo alla fase introduttiva della causa solo a partire dal primo contatto con il Giudice Istruttore designato dal Presidente.

Gli effetti pratici sono:

- introduzione delle novità ex art. 163 e segg. c.p.c. in relazione alla c.d. “memoria integrativa” del ricorrente (da equiparare all'atto di citazione) e alla “memoria di replica” della controparte (da equiparare alla comparsa di risposta), che sono creazioni della prassi, non espressamente previste dalle norme;
- spostare i problemi della inopportuna discovery davanti al Giudice Istruttore, pregiudicando seriamente le possibilità di riconciliazione o di separazione consensuale davanti a lui.

c) Applicazione integrale dell'art. 4 legge n. 898/70 (in tema di divorzio), che prevede una disciplina parzialmente somigliante all'art. 163 c.p.c., ma priva dell'avvertenza ex n. 7 e del relativo regime delle decadenze e preclusioni.

Gli effetti pratici sono:

- ritenere tout court abrogato l'art. 706 c.p.c. (che prevede un più sintetico e laconico atto introduttivo, senza decadenze);
- attribuire una discutibile (e non da tutti condivisa) interpretazione all'art. 23 della legge n. 74/87, il quale dispone: “Fino all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile, ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano, in quanto compatibili, le regole di cui all'art. 4 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 8 della presente legge”.

d) Continuazione della applicazione integrale degli artt. 706 e segg. c.p.c. (“vecchio rito”), sul presupposto della “specialità” del procedimento.

L'effetto pratico è che la riforma del 1990, entrata in vigore il 2 maggio 1995, non si applica in alcun modo alle cause di “nuovo rito” in materia di separazione.

Svolgendo a Torino funzioni presidenziali proprio in questa materia ed essendo in corso ampi dibattiti con gli avvocati su tale questione, ritengo prudente non esporre soluzioni personali. Sono ovviamente interessato a conoscere le esperienze degli altri Uffici giudiziari.